



COMUNE DI LOTZORAI

PROVINCIA DELL'AGLIASTRA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO- *Area / Ufficio Economico -Finanziaria e Tributi*

Proposta di **DELIBERA**
al
CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA N. 002
DEL 24.03.2017

Al. A)

Oggetto: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - **DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2017 E VALORE AREE FABBRICABILI - CONFERMA.**

Servizio: Amministrativo- **Ufficio:** Tributi /entrate

Proponente: Sindaco Dott. Antonello Rubiu, delega al Bilancio

Responsabile del Servizio: Rita Lisi

Responsabile del Procedimento e dell'Ufficio Finanziario: Annamaria Demurtas

Tipo Atto/Esecutività: **Immediatamente esecutivo**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ESAMINATA la relazione illustrativa n. 02 del 07.03.2017 predisposta a cura del Responsabile del Procedimento e dell'Ufficio Finanziario, Istruttore Direttivo Contabile, Dott.ssa Annamaria Demurtas;

RICHIAMATO il decreto sindacale prot. n. 4240 del 05.09.2011 di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo, (Aree/Uffici Amministrativa, AA.GG. – Economico/Finanziaria –Tributi – Socio Assistenziale e Socio Culturale), del Comune di Lotzorai nella persona del sottoscritto Ragioniere Comunale Capo Rita Lisi;

VISTO il D. Lgs n.267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ss.ii.mm.;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 714 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ss.mm.ii. è stata istituita l'**Imposta Unica Comunale (IUC)**, con decorrenza dal 01/01/2014, **basata su due presupposti impositivi:**

1. **possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore;**
 2. **erogazione e fruizione di servizi comunali.**
- **La IUC** (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- **IMU** (imposta municipale propria)
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - **TASI** (Tributo servizio indivisibili)
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - **TARI** ((tributo servizio rifiuti)
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESA CONTEZZA in particolare dei commi da 639 e 714 del succitato art. 1, Legge 147/2013;
VISTO l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano:

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

8-bis abrogato

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie **catastali A/1, A/8 e A/9** nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

ATTESO che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D.Lgvo. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni.

Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VERIFICATO che la suddetta norma ha, come elemento fondante, la necessità di non appesantire il carico fiscale dei contribuenti in considerazione dei continui aumenti intervenuti sull'imposizione - anche locale - in questi ultimi anni;

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), **tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo**, sono rimaste quelle introdotte dalla legge di Bilancio 2016 (L. 208 del 28.12.2015), come di seguito specificate:

- **Riduzione IMU** per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie **catastali A/1, A/8 e A/9**;

- **Modifica** tassazione IMU dei terreni agricoli: a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993; il comune di Lotzorai risulta indicato nell'elenco dei comuni sul cui territorio *".....i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dell'articolo 7, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Se accanto all'indicazione del Comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale..."*, per cui rientra tra i comuni ESENTI;

- **Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato**. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

CONSIDERATO CHE il Comune ha determinato con Regolamento la disciplina per l'applicazione della IUC e stabilito, tra l'altro, il numero delle rate IMU pari a due *"....scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre"*;

RITENUTO PERTANTO di dover **confermare anche per l'anno 2017** la medesima aliquota e detrazione per abitazione principale IMU deliberata per l'anno 2015, come segue:

<input type="checkbox"/> ALIQUOTA DI BASE:	0,76 PER CENTO
<input type="checkbox"/> ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:	0,40 PER CENTO

VISTI i diversi Decreti del Ministero dell'interno e/o disposizioni che prorogano il termine per l'adozione del bilancio di previsione, ultimo termine differito al 31.03.2017 con Decreto del Ministero dell'Interno;

ESAMINATI:

- il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 08 in data 08.09.2014 e sua modificazioni con atti deliberativi di Consiglio Comunale n. 12 del 29.07.2015 e n. 05 del 29.04.2016;

-**la** delibera di Giunta Comunale n. 34 del 31.10.2012 avente ad oggetto: "Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'IMU 2012.- E TRIENNIO 2012/2014";

-**la** delibera di Giunta Comunale n. 32 del 31.10.2012 avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012.- Proposta al Consiglio Comunale."

-**la** delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28.11.2012 di approvazione del Regolamento IMU;

.DI RICONFERMARE per l'anno 2017 le detrazioni d'imposta IMU nell'importo di € 200,00;

RICHIAMATI gli art. dal n. 26 al n. 32 regolamento IUC inerenti l'IMU, articoli che qui si intendono integralmente trascritti così come integrati e/o modificati, e visto l'art. 35 dello stesso regolamento che dispone in merito alla riscossione del tributo;

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», ss.ii.mm.;

DI SOTTOPORRE la presente proposta all'approvazione del Consiglio Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI DARE ATTO altresì che il comune di Lotzorai rientra, a decorrere dall'anno 2016, nell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per quanto riguarda l'IMU AGRICOLA;

DI NON DETERMINARE per l'anno 2017 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni principali;

DI RIMANDARE per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU al Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare;

DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

DI CONFERMARE le aliquote e le tariffe dell'IMU così come risultanti dagli atti di Giunta Comunale n. 32 e n. 34 del 31.10.2012;

DI DARE ATTO, quindi, del NON aumento anche per l'anno di imposta 2017 delle aliquote IMU e del valore delle aree fabbricabili;

CHE per l'anno 2017 le misure delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, restano confermate come segue:

- **ALIQUOTA DI BASE**
0,76 PER CENTO
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
0,4 PER CENTO

DI DARE come qui trascritti gli art. dal n. 26 al n. 32 regolamento IUC inerenti l'IMU, e dello stesso regolamento così come integrati e/o modificati, l'art. 35 [(**Riscossione del tributo** (Art. 1, comma 688, L. 147/2013 - art. 13 D.L. 201/2011)],

DI DISPORRE come di seguito indicato:

4. I contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento dell'IMU in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, salvo diverse indicazioni da parte degli enti preposti. **Per l'anno 2017 la prima rata è confermata per il 16 giugno e la seconda per il 16 dicembre.**

.DI DETERMINARE per l'anno 2017 **le detrazioni d'imposta IMU nell'importo di € 200,00;**

.DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo nonché responsabile dell'Imposta Unica, gli adempimenti successivi e conseguenti al presente deliberato;

. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

il Ragioniere Comunale Capo- f.to Rita Lisi

-----PARERI AI SENSI ART. 49 Dlgo 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
 Lotzorai, 24.03.2017

parere favorevole
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Rita Lisi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
 Lotzorai, 24.03.2017

parere favorevole
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Rita Lisi